## LA R.I.T.A. (RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA)



## COS'E', A CHI E'RIVOLTO ED I REQUISITI



La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata- R.I.T.A. - è uno strumento introdotto con la Legge n. 232/2016 (finanziaria 2017) insieme all'anticipo pensionistico APE volontaria e APE sociale per dare una risposta al tema della flessibilità in uscita divenuto sempre più strategico a seguito dell'inasprimento dei requisiti pensionistici voluto dalla Legge Fornero.

- La RITA consente l'erogazione di un reddito da parte del Fondo pensione di iscrizione in attesa di raggiungere l'età pensionabile senza gravare sulle casse dello Stato.
- Per la prima volta quindi, attraverso la RITA la pensione complementare assume una nuova veste venendosi a configurare come fonte di finanziamento ponte verso la maturazione dei requisiti per la pensione pubblica anziché come semplice integrazione alla stessa.

A differenza dell'APE sociale che è una indennità di natura assistenziale erogata dallo Stato e destinata ad alcune categorie di lavoratori in condizione di difficoltà, la RITA fa ricorso al capitale accumulato dal lavoratore nei Fondi di previdenza complementare durante la sua vita attiva. La posizione accantonata presso il Fondo può, in sostanza, essere riscossa in anticipo, sia parzialmente, sia totalmente, a seconda delle esigenze dell'iscritto, sotto forma di rendita mensile in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria di vecchiaia. La Legge di bilancio per il 2018 ha previsto nuove disposizioni in tema di RITA, stabilizzando lo strumento anche oltre il 2018, eliminando le restrizioni contenute nella Legge 232/2016 ed inglobando, inoltre, le modifiche apportate dalla Legge sulla concorrenza che nel corso del 2017 ha introdotto alcune disposizioni sulla previdenza complementare.

- Più specificamente dal 1° gennaio 2018, i requisiti per accedere alla RITA sono: a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla cessazione del lavoro;
- c) 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo pensionistico cui si chiede la RITA presenti al momento della domanda

## **OPPURE**

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) disoccupazione, dopo la cessazione dell'attività lavorativa, per più di 24 mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione;
  - d) almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Rispetto alle modalità di erogazione e ad altri aspetti relativi all'operatività dello strumento, la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione ha precisato che la RITA è percepita dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nell'erogazione frazionata, in tutto o in parte, a scelta dell'iscritto, del capitale

previdenziale accumulato (per il periodo considerato di massimo 5 o 10 anni in base ai requisiti sopra esposti).

Sotto il profilo fiscale la RITA, esattamente come la prestazione pensionistica integrativa, presenta evidenti vantaggi per gli aderenti con un'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare antecedente il 1° gennaio 2007: l'intero montante destinato all'erogazione in forma di RITA è infatti soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%.

La Rendita Integrativa Anticipata può essere cumulata sia con l'APE volontaria e sia con l'APE sociale consentendo pertanto al lavoratore di "mixare" varie possibilità.